

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Mozioni Ronchi ed altri n. 1-00249 e Biondi ed altri n. 1-00250 sulle iniziative per la moratoria universale delle esecuzioni capitali</b> .....	7
Missioni valevoli nella seduta del 29 luglio 2003 .....	3	(Sezione 1 – Mozioni) .....	7
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 5	<b>Mozioni Magnolfi ed altri n. 1-00200 e Ronchi ed altri n. 1-00245 sulla condanna capitale di una cittadina nigeriana</b> .....	12
Proposta di modificazione al regolamento (Adesione di deputati) .....	5	(Sezione 1 – Mozioni) .....	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	6	<b>Mozioni Sergio Rossi ed altri n. 1-00093, Alfonso Gianni ed altri n. 1-00174 e Volontè ed altri n. 1-00248 sul costo della vita</b> .....	15
Difensore civico regionale (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 1 – Mozioni) .....	15
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Trasmissione di un documento) .....	6		
Atti di controllo e di indirizzo .....	6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione S. 2343 (approvato dal Senato) n. 4199</b> .....	21	(Sezione 4 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	22
(Sezione 1 — Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	21	(Sezione 5 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	24
(Sezione 2 — Parere della I Commissione) .	21	(Sezione 6 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	30
(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	21		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 29 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Caligiuri, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mereu, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli,

Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO BARBIERI e PERROTTA:  
« Istituzione del Museo delle ceramiche di Cerreto Sannita - San Lorenzello » (4223);

NICOLA ROSSI ed altri: « Disposizioni per il rafforzamento del sistema italiano delle piccole e medie imprese » (4224).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 28 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1461. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4210);

S. 1893. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto interna-

zionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4211);

S. 1924. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4212);

S. 1954. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000 » (*approvato dal Senato*) (4213);

S. 1990. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 » (*approvato dal Senato*) (4214);

S. 2018. — « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 » (*approvato dal Senato*) (4215);

S. 2019. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 » (*approvato dal Senato*) (4216);

S. 2035. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999 » (*approvato dal Senato*) (4217);

S. 2061. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada

di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 » (*approvato dal Senato*) (4218);

S. 2186. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 » (*approvato dal Senato*) (4219);

S. 2187. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (4220);

S. 2206. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 » (*approvato dal Senato*) (4221);

S. 2315. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 » (*approvato dal Senato*) (4222).

In data 29 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2402. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e

disposizioni urgenti ordinamentali » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4102-B).

Saranno stampati e distribuiti.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

MAZZONI: « Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in materia di assunzioni nell'amministrazione giudiziaria » (4030) *Parere delle Commissioni II e V;*

ANTONIO BARBIERI: « Estensione al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (4148) *Parere delle Commissioni II, V e XI.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

DI TEODORO: « Modifica dell'articolo 155 del codice civile, in materia di affidamento condiviso dei figli » (4027) *Parere delle Commissioni I e XII.*

#### *III Commissione (Affari esteri):*

RICCIUTI ed altri: « Modifica dell'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di semplificazione delle procedure per l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani all'estero » (4059) *Parere delle Commissioni I e V.*

#### *VI Commissione (Finanze):*

PAGLIARINI: « Disposizioni in materia di tutela dei beni patrimoniali degli enti pubblici » (3924) *Parere delle Commissioni I, II e XIII;*

CAPUANO: « Modifiche all'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno » (4082) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV;*

PISTONE ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in materia di dismissione degli immobili appartenenti al patrimonio pubblico » (4178) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VII Commissione (Cultura):*

PISTONE: « Agevolazioni per l'acquisto di strumenti musicali da parte delle università e delle istituzioni scolastiche » (4111) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

VITALI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ostuni » (4061) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al regolamento.**

La proposta di modificazione al regolamento, doc. II, n. 11: « Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente – Diritti delle donne e pari opportunità », presentata dai deputati Trupia, Zanotti, Pollastrini, Labate, Buffo, Sasso, Grignaffini, Pistone, Alberta De Simone, Montecchi, Bolognesi, Maura Cossutta, Raffaella Mariani, Magnolfi, Ottone, Motta, Melandri, Valpiana, Titti De Simone, Pisa, Abbondanzieri, Pinotti, Di Se-

rio D'Antona (annunciata nella seduta del 28 luglio 2003), è stata successivamente sottoscritta dai deputati Finocchiaro, Bindi e Capitelli.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 25 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Papirologico Giorlamo Vitelli di Firenze per gli esercizi del 1993 al 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 181).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Marche, con lettera in data 23 luglio 2003, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio, 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.**

L'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976 n. 186, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto per l'anno 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*MOZIONI RONCHI ED ALTRI N. 1-00249 E BIONDI ED  
ALTRI 1-00250 SULLE INIZIATIVE PER LA MORATORIA  
UNIVERSALE DELLE ESECUZIONI CAPITALI*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

considerato che:

l'abolizione della pena di morte non può essere imposta per decreto né essere la lezione ideologica di civiltà che, in un mondo per altro risultato più teso e diviso dopo i fatti dell'11 settembre 2001, gli abolizionisti civilizzati impartiscono agli esecuzionisti da civilizzare;

l'iniziativa a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali, partita dall'Italia agli inizi degli anni novanta su impulso di « Nessuno tocchi Caino », poi fatta propria dall'Unione europea e sostenuta negli anni da un numero sempre crescente di Paesi di tutti i continenti, si è invece rivelata essere un luogo di incontro tra Paesi abolizionisti e Paesi mantenitori della pena di morte e, nello stesso tempo, un'iniziativa ragionevolmente pragmatica, efficace e rigorosa contro la pena di morte;

la moratoria ha consentito a molti Paesi mantenitori di guadagnare il tempo necessario per cambiare le legislazioni interne nel senso dell'abolizione e risparmiare intanto migliaia di vite umane, come è accaduto, ad esempio, in Paesi dell'Est europeo, in Sudafrica e per la prima volta anche in uno stato americano, l'Illinois del Governatore George Ryan;

dopo la presentazione, nel 1994, all'Assemblea generale dell'Onu da parte del Governo italiano di una risoluzione

per la moratoria delle esecuzioni capitali, a partire dal 1997 su iniziativa italiana e dal 1999 su iniziativa europea, la Commissione dell'Onu per i diritti umani ha approvato una risoluzione che chiede « una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte »;

nonostante si sia svolta in un clima di tensioni internazionali legato alla guerra in Iraq, all'ultima Commissione per i diritti umani la risoluzione sulla pena di morte ha registrato il sostegno *record* di 75 *co-sponsors* (nel 2002 erano stati 68), ciò testimoniando della evoluzione positiva avvenuta nella Comunità internazionale sul tema della pena di morte;

dal 1997 a oggi, 89 dei 191 Paesi membri dell'Onu hanno già cosponsorizzato una risoluzione per la moratoria in sede Onu, 72 dei quali lo hanno fatto nella Assemblea generale del 1999, anno nel quale la situazione era ancor meno favorevole di oggi;

oltre agli 89 *co-sponsors*, 6 stati che non hanno mai cosponsorizzato la risoluzione hanno comunque sempre votato a favore della moratoria mentre altri 5 stati dove di recente sono avvenuti cambiamenti politici come, ad esempio, in Kenya, potrebbero farlo;

dall'Assemblea generale del 1994, anno in cui la risoluzione pro moratoria fu battuta per solo otto voti, la situazione giuridica e politica della pena di morte nel mondo è radicalmente e favorevolmente cambiata, essendo oggi divenuti 127 i Paesi

abolizionisti per legge o di fatto ed essendosi ridotti a 64 i mantenitori, cioè 33 in meno rispetto al 1994;

la situazione è cambiata in positivo anche rispetto al 1999, anno in cui l'Unione europea decise di presentare in Assemblea generale e all'ultimo momento di non portare al voto una risoluzione pro-moratoria (allora i Paesi a vario titolo abolizionisti erano 116 e i mantenitori 72);

in base alle posizioni di voto espresse negli ultimi sette anni alla Commissione Onu per i diritti umani e in base alla situazione giuridica e politica dei vari Paesi sulla pena di morte, una risoluzione « per la moratoria delle esecuzioni in vista dell'abolizione » otterrebbe in Assemblea generale almeno 100 voti a favore, la maggioranza assoluta dei Paesi membri dell'Onu, una maggioranza che non potrebbe mai essere intaccata dai « no », tenuto conto anche dei non pochi Paesi indecisi che andranno ad astenersi;

il 2 luglio 2003, in occasione dell'illustrazione al Parlamento europeo del programma del semestre italiano di presidenza del UE, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha annunciato l'impegno a presentare una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali alla prossima Assemblea Generale dell'Onu;

un impegno in questo senso era stato già espresso dal Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini il 6 maggio 2003 in occasione della visita in Italia dell'ex governatore dell'Illinois George Ryan;

accoglie con favore e sostiene la decisione del Governo di presentare una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali alla prossima Assemblea Generale dell'Onu:

impegna il Governo

a proseguire in tutti i fori multilaterali, inclusa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'azione già svolta dall'Italia, di concerto con i partner europei, per fa-

vorire la presentazione di una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali.

(1-00249) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Ronchi, La Russa, Bocchino, Landolfi, Malgieri, Briguglio ».

(22 luglio 2003)

La Camera,

premessi che:

il Parlamento italiano e le forze politiche che sono presenti hanno sempre fornito prova di grande sensibilità giuridica, politica e umana sul tema della pena di morte ed altrettanto hanno fatto i governi che si sono succeduti a partire dal 1994, promuovendo ed aderendo ad ogni iniziativa per la moratoria in attesa della messa al bando della pena di morte anche in sede Onu; l'abolizione della pena di morte non può essere imposta per decreto né essere la lezione ideologica di civiltà che, in un mondo peraltro risultato più teso e diviso dopo i fatti dell'11 settembre 2001;

l'iniziativa a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali, partita dall'Italia agli inizi degli anni novanta su impulso di « Nessuno tocchi Caino », poi fatta propria dall'Unione europea e sostenuta negli anni da un numero sempre crescente di paesi di tutti i continenti, si è invece rivelata essere un luogo di incontro tra paesi abolizionisti e paesi mantenitori della pena di morte e, nello stesso tempo, un'iniziativa ragionevolmente pragmatica, efficace e rigorosa contro la pena di morte;

la moratoria ha consentito a molti paesi mantenitori di guadagnare il tempo necessario per cambiare le legislazioni interne nel senso dell'abolizione e risparmiare intanto migliaia di vite umane, come è accaduto, ad esempio, in paesi dell'est europeo, in Sudafrica e per la prima volta anche in uno stato americano, l'Illinois del Governatore George Ryan;

dopo la presentazione, nel 1994, all'Assemblea Generale dell'Onu da parte del governo italiano di una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali, a partire dal 1997 su iniziativa italiana e dal 1999 su iniziativa europea, la Commissione dell'Onu per i Diritti Umani ha approvato ogni anno una risoluzione che chiede «una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte»;

nonostante si sia svolta in un clima di tensione internazionale legato alla guerra in Iraq, all'ultima Commissione per i diritti umani la risoluzione sulla pena di morte ha registrato il sostegno *record* di 75 *co-sponsors* (nel 2002 erano stati 68), ciò testimoniando della evoluzione positiva avvenuta nella Comunità Internazionale sul tema della pena di morte;

dal 1997 a oggi, 89 dei 191 paesi membri dell'Onu hanno già cosponsorizzato una risoluzione per la moratoria in sede Onu, 72 dei quali lo hanno fatto nella Assemblea generale del 1999, anno nel quale la situazione era ancor meno favorevole di oggi;

oltre agli 89 cosponsor, 6 stati che non hanno mai cosponsorizzato la risoluzione hanno comunque sempre votato a favore della moratoria mentre altri 5 stati dove di recente sono avvenuti cambiamenti politici come, ad esempio, in Kenya, potrebbero farlo;

dall'Assemblea Generale del 1994, anno in cui la risoluzione pro moratoria fu battuta per solo otto voti, la situazione giuridica e politica della pena di morte nel mondo è radicalmente e favorevolmente cambiata, essendo oggi divenuti 127 i paesi abolizionisti per legge o di fatto ed essendosi ridotti a 64 i mantenitori, cioè 33 in meno rispetto al 1994;

la situazione è cambiata in positivo anche rispetto al 1999, anno in cui l'Unione europea decise di presentare in Assemblea Generale e all'ultimo momento di non portare al voto una risoluzione

pro-moratoria (allora i paesi a vario titolo abolizionisti erano 116 e i mantenitori 72);

in base alle posizioni di voto espresse negli ultimi sette anni alla Commissione Onu per i Diritti Umani e in base alla situazione giuridica e politica dei vari paesi sulla pena di morte, una risoluzione «per la moratoria delle esecuzioni in vista dell'abolizione» otterrebbe in sede di Assemblea generale almeno 100 voti a favore, la maggioranza assoluta dei paesi membri dell'Onu, una maggioranza che non potrebbe mai essere intaccata dai «no», tenuto conto anche dei non pochi paesi indecisi che andranno ad astenersi;

il 2 luglio 2003 in occasione dell'illustrazione all'Europarlamento del programma del semestre italiano di presidenza dell'UE, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha annunciato l'impegno a presentare una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali alla prossima Assemblea Generale dell'Onu;

un impegno in questo senso era stato già espresso dal vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini il 6 maggio 2003, in occasione della visita in Italia dell'ex Governatore dell'Illinois George Ryan;

da pochi giorni è entrato in vigore il Trattato europeo in materia di pena di morte, già ratificato da alcuni paesi;

accoglie con favore e sostiene la decisione del Governo di presentare una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali alla prossima Assemblea Generale dell'Onu;

impegna il Governo

a proseguire in tutti i fori multilaterali, inclusa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'azione già svolta dall'Italia, di concerto con i partner europei, per

favorire la presentazione di una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali;

ad operare per l'urgente ratifica del Trattato europeo da parte di tutti gli Stati del Consiglio d'Europa.

(1-00250) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Biondi, Arrighi, Azolini, Bandoli, Banti, Emenenzio Barbieri, Benvenuto, Bondi, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bimbi, Bindi, Boato, Boccia, Bressa, Brugger, Buemi, Camo, Campa, Carbonella, Cardinale, Carlucci, Carra, Castagnetti, Cento, Ceremigna, Ciani, Cima, Chiaromonte, Cola, Colasio, Collè, Colucci, Armando Cossutta, Costa, D'Agrò, Delbono, Detomas, Filippo Maria Drago, Duilio, Fanfani, Ferro, Fiori, Fioroni, Fontana, Franceschini, Fratta Pasini, Frigato, Gasperoni, Gentiloni Silveri, Giachetti, Grimaldi, Grotto, Iannuzzi, Intini, Kessler, Ladu, Letta, Lion, Santino Adamo Loddo, Loiero, Lucchese, Lucidi, Lusetti, Maccanico, Gianni Mancuso, Mantini, Marcora, Marini, Mazzoni, Mereu, Micheli, Milioto, Monaco, Montecuollo, Moretti, Morgando, Nigra, Oliverio, Onnis, Orsini, Paolone, Papini, Parodi, Pasetto, Patria, Luigi Pepe, Mario Pepe, Perlini, Piglionica, Pinotti, Pisapia, Piscitello, Pisicchio, Pistelli, Pistone, Potenza, Quartiani, Raisi, Ramponi, Realacci, Reduzzi, Ricciuti, Antonio Russo, Ruzzante, Saro, Soda, Spini, Sterpa, Tabacci, Tarantino, Tarditi, Tucci, Verneti, Villetti, Widmann, Zacchera, Zanella, Zeller, Zorzato, Massidda, Sandi, Albertini, Milanese, Nesi, Maz-

zuca Poggiolini, Sanza, Perrotta, Nicolosi, Tocci, Rocchi, Angioni, Pappaterra, Di Teodoro, Borriello, Pittelli, Di Virgilio, Bulgarelli, Baldi ».

(22 luglio 2003)

La Camera,

considerato che:

occorre raggiungere al più presto ovunque l'abolizione della pena di morte;

nel 2002 è aumentato il numero di Paesi che non applica la pena di morte (130) ed è leggermente diminuito il numero complessivo di esecuzioni rispetto al 2001;

l'iniziativa a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali, partita dell'Italia agli inizi degli anni novanta, poi fatta propria dall'Unione europea e sostenuta negli anni da un numero sempre crescente di paesi di tutti i continenti, si è rivelata una prima iniziativa ragionevolmente pragmatica, efficace e rigorosa contro la pena di morte;

la moratoria ha consentito a molti paesi mantentori di guadagnare il tempo necessario per cambiare le legislazioni interne nel senso dell'abolizione e risparmiare intanto migliaia di vite umane, come è accaduto, ad esempio, in paesi dell'est europeo, in Sudafrica e per la prima volta anche in uno Stato americano, l'Illinois, del governatore George Ryan;

dopo la presentazione, nel 1994, all'Assemblea generale dell'ONU da parte del Governo italiano di una risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali, a partire dal 1997 su iniziativa italiana e dal 1999 su iniziativa europea, la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato ogni anno una risoluzione che chiede « una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte »;

dal 1997 a oggi, 89 dei 191 paesi membri dell'ONU hanno già cosponsoriz-

zato una risoluzione per la moratoria in sede ONU, 72 dei quali lo hanno fatto nella Assemblea generale del 1999, anno nel quale la situazione era ancor meno favorevole di oggi;

oltre agli 89 cosponsor, 6 Stati che non hanno mai cosponsorizzato la risoluzione hanno comunque sempre votato a favore della moratoria mentre altri 5 Stati dove di recente sono avvenuti cambiamenti politici come, ad esempio, in Kenya, potrebbero farlo;

dall'Assemblea generale del 1994, anno in cui la risoluzione pro moratoria fu battuta per solo otto voti, la situazione giuridica e politica della pena di morte nel mondo è radicalmente e favorevolmente cambiata, essendo oggi divenuti 127 i paesi abolizionisti per legge o di fatto ed essendosi ridotti a 64 i mantenitori, cioè 33 in meno rispetto al 1994;

la situazione è cambiata in positivo anche rispetto al 1999, anno in cui l'Unione europea decise di presentare in Assemblea generale e all'ultimo momento di non portare al voto una risoluzione pro-moratoria (allora i paesi a vario titolo abolizionisti erano 116 e i mantenitori 72);

in base alle posizioni di voto espresse negli ultimi sette anni alla Commissione ONU per i diritti umani e in base alla situazione giuridica e politica dei vari paesi sulla pena di morte, una risoluzione « per la moratoria delle esecuzioni in vista

dell'abolizione » otterrebbe in Assemblea generale almeno 100 voti a favore, la maggioranza assoluta dei paesi membri dell'ONU;

da pochi giorni è entrato in vigore il Trattato europeo in materia di pena di morte, finora ratificato solo da alcuni Stati del Consiglio d'Europa;

impegna il Governo

a proseguire in tutti i fori multilaterali, inclusa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'azione già svolta dall'Italia, di concerto con i partner europei, per favorire la presentazione di una risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali;

ad operare per l'urgente ratifica del Trattato europeo da parte di tutti gli Stati del Consiglio d'Europa.

(1-00252) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Violante, Calzolaio, Vigni, Folena, Visco, Finocchiaro, Minniti, Lumia, Bاندoli, Bogi, Buffo, Cennamo, Castagnetti, Boccia, Bianchi, Giachetti, Ruzzante, Labate, Grillini, Zunino, Zanotti, Grignaffini, Panattoni, Abbonanzieri, Raffaella Mariani.

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*).

**MOZIONI MAGNOLFI ED ALTRI N. 1-00200 E RONCHI ED  
ALTRI M. 1-00245 SULLA CONDANNA CAPITALE DI UNA  
CITTADINA NIGERIANA**

**(Sezione 1 - Mozioni)**

La Camera,

premessi che:

il 22 marzo 2002 il tribunale di Bakori, nello Stato nigeriano di Katsina, nel quale all'inizio del 2000 è stata introdotta la *sharia*, ha condannato in primo grado Amina Lawal Kurami alla lapidazione per aver avuto una figlia al di fuori del matrimonio;

l'esecuzione della condanna, ratificata dalla stessa Corte suprema della Nigeria, sarebbe stata rinviata dalla stessa Corte di alcuni mesi, per consentire ad Amina Lawal di portare a compimento l'allattamento della propria bambina;

il 3 giugno 2003 era prevista la sentenza d'appello, che avrebbe potuto confermare l'esecuzione della condanna;

il 28 marzo 2003 l'analoga triste storia di Safiya Hussaini — come Amina condannata alla lapidazione per adulterio — si è conclusa positivamente, anche a seguito di una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale, con il suo proscioglimento da parte della corte d'appello dello Stato di Sokoto;

i nuovi codici penali basati sulla *sharia* introdotti nella Nigeria settentrionale prevedono la pena di morte per reati quale l'adulterio e comminano pene inumane e crudelissime, come le frustate e le amputazioni, in piena violazione degli atti sanciti a livello internazionale sui diritti umani, tra cui la Convenzione contro la

tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative possibili nei confronti del Governo nigeriano, affinché la condanna alla pena capitale eventualmente comminata ad Amina Lawal non venga eseguita;

a sostenere d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, le iniziative delle organizzazioni internazionali volte a promuovere la piena affermazione dei diritti umani in Nigeria, anche appoggiando gli sforzi del Presidente Obasanjo;

a proseguire l'azione svolta dall'Italia, di concerto con gli altri *partner* comunitari, in ambito internazionale in favore della completa abolizione della pena di morte in tutti i paesi del mondo, anche attraverso una moratoria universale delle esecuzioni.

(1-00200) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Magnolfi, Amici, Baldi, Bersani, Bimbi, Boccia, Bonito, Cima, Maura Cosutta, Titti De Simone, Di Serio D'Antona, Finocchiaro, Franceschini, Grillini, Innocenti, Labate, Licastro Scardino, Lucidi, Raffaella Mariani, Francesca Martini, Mazzoni, Montecchi, Motta, Paoletti Tangheroni, Pinotti, Spini, Villetti, Zanella, Polla-

strini, Giachetti, Ruzzante, Sereni, Pisa, Santulli, Cennamo, Boato ».

(29 aprile 2003)

La Camera,

premesso che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 e le Convenzioni regionali sui diritti umani affermano il valore universale della vita umana e del diritto all'integrità fisica;

nel 1989 è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il II protocollo facoltativo al Patto sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte;

la tutela del diritto alla vita ed il rifiuto della pena di morte fanno parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di specifiche risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

dal 1999 alcuni Stati settentrionali della Repubblica federale di Nigeria hanno adottato la legge islamica della *sharia*, che prevede punizioni corporali severe, tra cui il taglio della mano per i ladri e la lapidazione delle adultere;

l'adozione della *sharia* ha provocato scontri sanguinosi nelle zone interessate a seguito dell'opposizione all'introduzione della stessa nei codici penali da parte dei cittadini di fede non musulmana;

i nuovi codici penali basati sulla *sharia* sono in piena violazione degli atti sanciti a livello internazionale sui diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

nel marzo 2002, dopo che alcuni Ministri federali si erano pubblicamente espressi in questo senso, il Governo fede-

rale nigeriano ha decretato che la legge islamica, la *sharia*, è incostituzionale e pertanto incompatibile con l'ordinamento federale nigeriano;

il 22 marzo 2002, nello Stato nigeriano di Katsina, in cui nel 2000 è stata introdotta la *sharia*, il tribunale di Bakori ha condannato in primo grado Amina Lawal Kurami alla lapidazione per aver avuto una figlia al di fuori dei vincoli del matrimonio;

la condanna, ratificata dalla stessa Corte suprema della Nigeria, è stata rinviata dalla stessa Corte di due mesi per consentire ad Amina Lawal di portare a compimento l'allattamento della propria bambina, che, secondo i giudici nigeriani, costituisce la prova stessa dell'adulterio;

il 3 giugno 2002 la Corte superiore d'appello della *sharia* di Katsina ha nuovamente rinviato l'udienza, inizialmente fissata per il 25 marzo, al 27 agosto 2003. L'udienza è stata rinviata, come era già successo per il primo rinvio, perché non è stato raggiunto il *quorum* dei giudici (cinque) necessario per conferire al dibattimento piena validità legale;

per tale data è prevista la sentenza d'appello che potrebbe confermare l'esecuzione della condanna;

il 28 marzo 2003 l'analoga triste storia di Safiya Hussaini — come Amina condannata alla lapidazione per adulterio — si è conclusa positivamente, anche a seguito di una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale, con il suo proscioglimento da parte della Corte d'appello dello Stato di Sokoto;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative possibili nei confronti del Governo nigeriano, affinché la condanna capitale eventualmente comminata ad Amina Lawal non sia eseguita;

a valutare, alla luce degli esiti del caso Lawal, e d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, l'opportunità di sol-

lecitare le competenti organizzazioni internazionali a sensibilizzare la Nigeria sulla necessità di promuovere e tutelare i diritti umani;

a promuovere e sostenere, in tutte le sedi comunitarie e internazionali, azioni, anche di sensibilizzazione, per l'abolizione della pena di morte in tutti i Paesi del mondo.

(1-00245) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Ronchi, Landolfi,

Cannella, Angela Napoli, Lamorte, Malgieri, Franz, Gamba, Menia, Migliori, Saggia, Alberto Giorgetti, Catano, Raisi, Saia, Delmastro Delle Vedove, Landi di Chiavenna, Buontempo, Gianni Mancuso, Fatuzzo, Ghiglia, La Starza, Meroi, Luigi Martini ».

(21 luglio 2003)

*MOZIONI SERGIO ROSSI N. 1-00093, ALFONSO GIANNI ED  
ALTRI N. 1-00174 E VOLONTÈ ED ALTRI N. 1-00248 SUL  
COSTO DELLA VITA*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premesso che:

il cosiddetto « collegato fiscale », recante la delega al Governo per la riforma fiscale statale, recentemente approvato non prevede « il costo della vita » come criterio per l'adozione di deduzioni dal reddito complessivo;

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, in aula è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 9/1984/30, che impegna il Governo, in considerazione del diverso tenore di vita esistente nel Paese, ad utilizzare criteri correlati al costo della vita nell'applicazione delle misure fiscali, al fine di agevolare le fasce meno abbienti ed introdurre il fattore costo della vita nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati;

nel rapporto del Fondo monetario internazionale, elaborato a conclusione della recente missione nel nostro Paese, si evidenzia il fenomeno delle differenziazioni di salari, occupazione e redditi nell'ambito delle regioni interne del Paese, differenziazioni che richiedono l'applicazione di idonee misure per correggerne le distorsioni conseguenti; a tal proposito, il rapporto del Fondo monetario internazionale contiene espressamente l'invito al

Governo a concedere « le indennità di carovita », sulla base del diverso costo della vita a livello regionale;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative finalizzate ad introdurre il criterio del « costo della vita » ai fini delle deduzioni da applicare nella tassazione dei redditi dei contribuenti residenti in aree con un costo della vita più elevato, al fine di sostenere ed equiparare i redditi nelle diverse aree del Paese ed a considerarlo conseguentemente nella determinazione dell'indicatore della situazione economica e del redditometro per l'accesso ai servizi sociali agevolati e ad eventuali tariffe agevolate di erogazione dei servizi pubblici.

(1-00093) *(Ulteriore formulazione)* « Sergio Rossi, Cè, Caparini, Pagliarini, Polledri, Rizzi, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Fontanini, Francesca Martini, Didonè, Bricolo ».

*(4 luglio 2003)*

La Camera,

premesso che:

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, in aula è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 9/1984/30, che impegna il Governo, in considerazione del diverso tenore di vita esistente nel Paese, ad utilizzare

criteri correlati al costo della vita nell'applicazione delle misure fiscali, al fine di agevolare le fasce meno abbienti ed introdurre il fattore costo della vita nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati;

tale misura è del tutto inadeguata, in quanto, invece di introdurre il costo della vita come criterio da adottare nell'applicazione delle misure fiscali, il Governo dovrebbe impegnarsi per contenere l'aumento del costo della vita stesso;

permane una differente valutazione tra l'Istat e numerose associazioni di consumatori, in merito all'incremento reale del costo della vita;

le predette associazioni hanno chiesto all'Istat una documentazione riguardante il « paniere », che, però, non è mai giunta;

appare inderogabile una modificazione dei criteri di rilevazione sull'incremento dei prezzi che incidono sul costo della vita, dal momento che sono cambiati bisogni e stili di vita della popolazione;

l'Istat ha clamorosamente sbagliato nella valutazione dell'ultimo aumento del costo della vita, senza che nessun provvedimento sia stato preso nei confronti dei dirigenti dell'istituto;

l'inflazione programmata, su cui vengono calcolati gli aumenti retributivi dei prossimi rinnovi contrattuali, risulta essere comunque pari a circa la metà di quella statisticamente rilevata, la quale, per le ragioni suddette, viene messa in dubbio da parte di autorevoli ricerche;

può, quindi, determinarsi una diminuzione reale del potere d'acquisto per milioni di lavoratori, addirittura come conseguenza non voluta dei rinnovi contrattuali;

la liberalizzazione di molti servizi un tempo pubblici ha provocato una lievitazione dei prezzi e dei costi per i cittadini, abbassando ulteriormente la capacità d'acquisto delle famiglie italiane,

che, secondo le principali associazioni dei consumatori, hanno perduto 2000 euro nel periodo che va dal 1° gennaio 2002;

il nuovo sistema di « mercato condizionato », reso operativo dal 1996 dal Governo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi basati sul metodo *price-cap* (che è determinato dal tasso di inflazione programmato, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria e nella relazione previsionale programmatica, al quale si sottrae la percentuale di recupero di produttività che l'autorità competente ritiene possibile ed utile da parte della società e degli enti erogatori dei servizi di pubblica utilità), non ha prodotto gli effetti desiderati. D'altro canto, il « blocco dei prezzi » promesso dal Governo è stato ridotto per portata, quantità ed entità dallo stesso al punto da renderlo inefficace;

impegna il Governo

a garantire con appositi criteri che con l'imminente rinnovo del consiglio dell'Istat si pervenga ad una composizione dell'organismo che rappresenti la pluralità di approcci tecnici e scientifici al tema, in grado così di porre sotto osservazione e di rilevare nel modo migliore l'andamento reale del costo della vita;

a sostenere la necessità di una revisione dei sistemi di rilevazione attraverso l'individuazione di indici del costo della vita differenziati per le diverse fasce sociali, abitudini di consumo e capacità di spesa;

a sostenere la necessità di un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle famiglie, per determinare in modo più rispondente al vero il peso all'interno del paniere delle sue componenti;

ad adottare iniziative volte all'istituzione di una commissione nazionale per la gestione dell'indice del costo della vita e del paniere, che sia rappresentativa delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori;

a sostenere l'introduzione di un meccanismo automatico, che, almeno, per-

metta il riallineamento annuale dell'inflazione programmata a quella reale, con conseguente obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di reintegrare le retribuzioni della differenza;

ad attivarsi perché sia garantito il diritto di ogni famiglia di avere prezzi molto più contenuti per « i beni e i servizi di pubblica utilità », assicurando, tramite tale via, alcuni dei diritti negati dalle liberalizzazioni;

a far sì che nell'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità vi sia una quota che non risponda alla logica del prezzo di mercato, bensì a quella di un prezzo formato dal puro costo del bene o del servizio, fermo restando che per « prezzo di costo » va inteso il prezzo comunemente definito « di mercato », con l'esclusione della quota finanziaria riconducibile all'investimento necessario per la costruzione delle reti ed ai suoi ammortamenti, della quota fiscale diretta o accessoria attribuibile all'esercizio del servizio, nonché della quota riconducibile al profitto delle imprese;

ad attivarsi affinché la quantità del servizio da sottoporre a prezzi di costo sia rapportata alla sua natura di necessità e calcolata proporzionalmente al numero dei soggetti che costituiscono un nucleo familiare, escludendo quei nuclei familiari che hanno un reddito superiore agli 80 milioni di vecchie lire annue;

a far sì che siano definiti come beni e i servizi di pubblica utilità per il consumo familiare in primo luogo i seguenti: energia elettrica, gas per riscaldamento e alimentazione, acqua e depurazione della stessa, comunicazioni telefoniche fisse, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trasporti.

(1-00174) « Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Valpiana, Vendola, Pisapia, Cima ».

(24 marzo 2003)

La Camera,

premesso che:

la recente modifica del paniere Istat non ha tenuto in giusto conto la struttura demografica del Paese, che evidenzia un costante invecchiamento della popolazione;

l'attuale composizione non prevede, infatti, una specifica taratura sui consumi dei pensionati e delle famiglie anziane a reddito medio-basso;

l'aumento del costo della vita ha avuto pesanti ricadute sul tenore di vita dei pensionati;

sorge la necessità di garantire a questa fascia di soggetti la libertà dal bisogno e dalla povertà economica;

al fine di agevolare le fasce meno abbienti, il fattore costo della vita deve essere tenuto in considerazione sia nell'applicazione delle misure fiscali, sia nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati, come indicato nell'ordine del giorno n. 9/1984/30, accolto come raccomandazione in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2002;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia rivista la composizione del paniere Istat sulla base del quale si calcola l'incremento dei prezzi al consumo, tenendo nella dovuta considerazione anche quelle voci che rientrano tra le esigenze di una popolazione anziana, quale è attualmente quella italiana;

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori meccanismi che consentano di adeguare velocemente le prestazioni previdenziali ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, salvaguardando nel contempo la sostenibilità del sistema previdenziale.

(1-00248) (*Ulteriore formulazione*) « Volontè, Ciro Alfano, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi,

Brusco, Riccardo Conti, Cozzi, D'Agrò, D'Alia, Degenaro, De Laurentiis, Di Giandomenico, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Folli, Giuseppe Gianni, Grillo, Anna Maria Leone, Liotta, Lucchese, Maninetti, Mazzoni, Mereu, Mongiello, Naro, Peretti, Ranieli, Romano, Roton-di, Tabacci, Tanzilli, Tucci ».

(22 luglio 2003)

La Camera,

in occasione della legge finanziaria 2002 il Governo fu impegnato ad utilizzare nell'applicazione delle misure fiscali criteri correlati al costo della vita per tutelare le fasce deboli della nostra società, introducendo per l'accesso ai servizi sociali anche l'elemento « costo della vita » come indicatore socio-economico;

l'impegno del Governo per controllare e contenere il costo della vita deve essere costante e coinvolgere tutte le istituzioni locali e sindacali;

le associazioni dei consumatori da tempo, anche in contrasto con le valutazioni dell'ISTAT, denunciano un intollerabile aumento del costo della vita, per cui vi è la oggettiva esigenza di rivedere i criteri di rilevazione sull'aumento dei prezzi in relazione ai mutati bisogni e ai mutati stili di vita della popolazione e ai beni di largo consumo;

l'utilizzazione di massa del trasporto privato e pubblico, con l'attuale costo della benzina e del gasolio, con il costo delle polizze RCA, incide non poco insieme alla lievitazione delle tariffe e del costo dei servizi, sul complessivo costo della vita

l'inflazione programmata su cui si calcolano gli aumenti salariali è al di sotto di quella reale, per cui si determina un'ef-

fettiva diminuzione del potere di acquisto per milioni di lavoratori;

la capacità di acquisto delle famiglie italiane si è drasticamente ridotta, tanto che le associazioni dei consumatori indicano in oltre 2000 euro la perdita nell'ultimo anno;

negli ultimi due anni vi è stato un « impoverimento » delle famiglie, determinato dalla politica economica e sociale attuata dal Governo, che, con il taglio dei trasferimenti agli enti locali, ha determinato un aumento del costo dei servizi e della fiscalità locale;

l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e ortofrutticoli, con la quasi automatica equiparazione di un euro alle vecchie mille lire, falcidia le pensioni ed i salari ed allarga l'area di povertà e disagio;

impegna il Governo

a garantire una composizione degli organi dell'ISTAT tale da rappresentare le varie aree culturali, tecnico-scientifiche in modo da ottenere una migliore valutazione del reale andamento del costo della vita;

a sostenere che nella revisione dei sistemi di rilevazione si individuino indici del costo della vita differenti per fasce sociali, capacità di spesa ed abitudini di consumo;

a sostenere la necessità di una indagine vera sui consumi delle famiglie per modificare in modo adeguato le componenti del cosiddetto « paniere »;

a sostenere per garantire, comunque, il diritto delle famiglie, in particolare quelle monoreddito e di quelle in cui sono presenti anziani e disabili, ad avere prezzi più contenuti per tutti « i beni e servizi di pubblica utilità » intendendo per tali l'energia elettrica, il gas per riscaldamento ad uso domestico, l'acqua, il telefono, lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e la depurazione delle acque, nonché i trasporti urbani;

a sostenere il riallineamento annuale ed automatico dell'inflazione programmata a quella reale;

ad accelerare il rinnovo dei contratti pubblici e privati;

ad incentivare l'accesso alla proprietà della casa in considerazione dell'onerosità dei fitti, che incide non poco sul costo della vita, e ad impinguare il fondo destinato per il sostegno alle famiglie meno abbienti nelle spese per il fitto dell'abitazione e per il reddito minimo d'inserimento.

(1-00253) « Lettieri, Pistone, Boccia , Boato, Cima».

La Camera,

premessi che:

fra il luglio 2001 ed il giugno 2003 l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto a ritmi medi annui del 2,6 per cento a fronte di un tasso di crescita corrispondente pari al 2,2 per cento nell'area dell'euro, laddove sul finire della passata legislatura il tasso di inflazione italiano si era allineato a quello osservato nei paesi dell'area dell'euro;

questa tendenza alla divaricazione fra il tasso di inflazione italiano ed il tasso di inflazione prevalente nell'area dell'euro si è andata accentuando nel tempo, traducendosi nel corso del primo semestre 2003 in un tasso di inflazione italiano pari al 2,7 per cento a fronte di un tasso di inflazione nell'area dell'euro fermo al 2,2 per cento;

queste tendenze del tasso di inflazione noti si sono riflesse in una evoluzione corrispondente dei livelli retributivi cresciuti, ad esempio, in media annua ed in termini contrattuali solo dell'1,7 per cento fra il luglio 2001 ed il giugno 2003;

di conseguenza, sono sempre più evidenti i disagi di fasce ampie della popolazione il cui tenore di vita è stato,

negli ultimi due anni, significativamente ridotto;

detti disagi hanno colpito, principalmente, le fasce più deboli della popolazione — come dimostrano i recenti dati sui crescenti livelli assoluti di povertà — i cui livelli di consumo e la cui composizione dei consumi tendono ad essere, inoltre, non sempre adeguatamente rappresentate dagli indici generali del costo della vita;

il Governo si è reso corresponsabile degli andamenti citati del tasso di inflazione non vigilando sufficientemente ed efficacemente contro i fenomeni speculativi in occasione dell'introduzione dell'euro e non informando con continuità i cittadini circa l'evoluzione dei prezzi;

il Governo ha contribuito attivamente alle tendenze citate del tasso di inflazione con una politica incompetente ed inefficace sul fronte tariffario;

impegna il Governo

a promuovere un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle famiglie al fine di pervenire ad una rappresentazione ancora più esauriente degli standard di vita di famiglie con diverse caratteristiche demografiche e socio-economiche, con particolare riferimento alle famiglie in condizioni socio-economiche disagiate residenti in aree diverse del Paese;

a sfruttare eventuali margini disponibili nel bilancio pubblico per sostenere i redditi delle fasce meno abbienti della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori discontinui o precari ed ai pensionati;

a ripristinare l'azione di orientamento e regolazione delle tariffe, da un lato, e di ammodernamento della rete distributiva, dall'altro;

ad abbandonare prontamente le recenti, demagogiche, iniziative assunte nel campo della RC auto per favorire una

decisa riduzione dei livelli tariffari attraverso una crescente pressione competitiva a carico delle compagnie assicurative, varando la normativa relativa alla cosiddetta « azione di gruppo » richiesta ripetutamente dalle rappresentanze dei consumatori, trasferendo sulle compagnie di assi-

curazione parte dell'onere fiscale oggi gravante sui premi RC auto.

(1-00254) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Nicola Rossi, Benvenuto, Ruzzante, Innocenti, Boato, Cima ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2343 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO  
2003, N. 143, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA  
DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, DI FON-  
DAZIONI BANCARIE E DI GARE INDETTE DALLA CONSIP  
S.P.A. (APPROVATO DAL SENATO) (4199)**

**(A.C. 4199 — Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 5-bis.1. — 1. All'articolo 3 del  
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351,  
convertito, con modificazioni, dalla legge  
23 novembre 2001 n. 410, sono apportate  
le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il  
seguente: « 3-bis. È riconosciuto in favore  
dei conduttori delle unità immobiliari ad  
uso diverso da quello residenziale, il di-  
ritto di opzione per l'acquisto in forma  
individuale, al prezzo determinato secondo  
quanto disposto dal comma 7. Le modalità  
di esercizio dell'opzione sono determinate  
con i decreti di cui al comma 1.

b) al comma 5, secondo periodo, sono  
aggiunte, in fine, le parole: « ad un prezzo  
inferiore a quello di esercizio dell'opzio-  
ne ».

**5-bis. 01.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio,  
Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

**(A.C. 4199 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 4199 — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal  
rappresentante del Governo in merito ai  
profili finanziari del provvedimento  
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi all'As-  
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.29 Benvenuto, 1.55  
Nannicini, 2.1 e 2.2 Giordano, 2.3 e 2.4

Zanella, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 Benvenuto, 4.1 Giordano, 5-bis.2 Giordano, 5-bis.3 Benvenuto, 5-bis.4, 5-bis.5, 5-bis.7, 5-bis.12 Zanella, 5-bis.13 e 5-bis.15 Lettieri, 5-bis. 14 e 5-bis.16 Benvenuto, 5-bis.29 Zanella, 5-bis.30, 5-bis.38, 5-bis.39, 5-bis.40, 5-bis.41, 5-bis.42, 5-bis.43, 5-bis.44, 5-bis.45, 5-bis.47, 5-bis.52, 5-bis.57, 5-bis.59, Benvenuto 5-bis.46, 5-bis.49, 5-bis.55 e 5-bis.56, Lettieri, 5-bis.48, 5-bis.50, 5-bis.51 e 5-bis.58, Pistone, 5.1, 5.2 e 5.3 Giordano, 5.4 Benvenuto, 5.5 Mazzocchi, 5.7 Tucci, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21 e 5.23 Agostini, 5.22 Benvenuto, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 4199 – Sezione 4)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-*quinquies*

del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: « 30 giugno 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2003 ».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative

alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

## ART. 2.

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282).*

1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: « 30 giugno 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2003 »; nel medesimo articolo 6-bis, nonché nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: « 16 aprile 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2003 ».

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 2,5 per cento » e il comma 6 è abrogato.

3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonché la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.

## ART. 3.

*(Compensi per l'attività di riscossione).*

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene

luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 32 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 33,6 per cento ».

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

*(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie).*

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le

parole: « per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2004 ».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: « decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla data del 31 dicembre 2004 »;

b) ai commi 4 e 5, le parole: « fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2004 ».

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: « entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2004 ».

4. Il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

#### ART. 5.

*(Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.a.).*

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip

S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

#### ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4199 – Sezione 5)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le parole: “31 ottobre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “1° marzo 2004”; al secondo periodo, le parole: “31 luglio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali”; al quarto periodo, le parole: “31 luglio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali” »;*

*al comma 2, le parole: « di cui agli articoli 8 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 7, 8 »; dopo la parola: « 11, » sono inserite le seguenti: « comma*

4, »; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.

2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro”;

b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo”;

c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

“2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento

delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo”.

2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.

2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la

definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.

*2-septies.* Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.

*2-octies.* In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

*2-nonies.* Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

*"1-bis.* Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata".

*2-decies.* Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.

*2-undecies.* In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.

*2-duodecies.* Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse".

*2-terdecies.* Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela ».

*All'articolo 2:*

*il comma 3 è soppresso;*

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ».

*All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 »;*

*al comma 2, alle lettere a) e b), la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente:*

*« 2005 » e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*« b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio" »;*

*al comma 3, la parola: « 2004 » è sostituita dalla seguente: « 2005 »;*

*dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

« 4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali".

4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" è soppressa ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. (Gare indette dalla Consip S.p.a.) – 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";

b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In

caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3”;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4”;

e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito *internet* le categorie di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici”.

2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “nonché gli enti privati interamente partecipati” sono sostituite dalle seguenti: “, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni”.

3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) – 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello

Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo

dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.

5. Decorso i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.

6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.

ART. 5-ter. (*Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio*) — 1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 ottobre 2003 ».

È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

« TABELLA A (articolo 5-bis, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

Classi Dimensionali Comuni Abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
< 10.000	30	20	15	20	10	15
10.000 ÷ 100.000	60	40	30	40		
100.001 ÷ 300.000	120	80	60	80		
> 300.000	180	120	90	120		

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ».

*Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato ».*

**(A.C. 4199 – Sezione 6)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).*

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 15.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: ; nello stesso articolo 16 fino alla fine del comma.*

**1. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 1° novembre 2003.*

**1. 16.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 1° dicembre 2003.*

**1. 17.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

- 1. 18.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1° marzo 2004 con le seguenti: 1° gennaio 2004.*

- 1. 19.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 settembre 2004.*

- 1. 20.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 ottobre 2004.*

- 1. 21.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento di un massimo di dodici rate trimestrali.*

- 1. 22.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 30 aprile 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

- 1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 30 aprile 2006 con le seguenti: 31 marzo 2005.*

- 1. 24.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 30 aprile 2006 con le seguenti: 30 aprile 2005.*

- 1. 25.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 3.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: articoli 7, con le seguenti: articoli.*

- 1. 27.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Su tali versamenti utili, dovuti all'erario da ciascun contribuente per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli citati, calcolati sulla base dei parametri previsti dai medesimi articoli, si*

applica una maggiorazione del 20 per cento.

- 1. 26.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 28.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: La proroga aggiungere la seguente: non.*

- 1. 4.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.*

- 1. 29.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 30.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

- 1. 5.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: commi 1 e 1-bis con le seguenti: comma 1.*

- 1. 31.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: commi 1 e 1-bis con le seguenti: comma 1-bis.*

- 1. 32.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: 16 ottobre 2003 con le seguenti: 16 settembre 2003.*

- 1. 33.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

- 1. 6.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).*

- 1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 2,5 per cento.*

- 1. 39.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 4 per cento.*

- 1. 38.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 10 per cento.*

- 1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 25 per cento.*

- 1. 36.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: dell'80 per cento con le seguenti: del 70 per cento.*

- 1. 35.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 116.000.000 euro.*

- 1. 46.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 100.000.000 euro.*

- 1. 40.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 50.000.000 euro.*

- 1. 41.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: 11.600.000 euro con le seguenti: 23.200.000 euro.*

- 1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).*

- 1. 43.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: 250.000.000 euro con le seguenti: 350.000.000 euro.*

- 1. 44.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2-ter, lettera b), sostituire le parole: 250.000.000 euro con le seguenti: 300.000.000 euro.*

- 1. 45.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).*

- 1. 47.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 5 gennaio 2001.*

- 1. 48.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 6 gennaio 2001.*

- 1. 49.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 31 gennaio 2001.*

- 1. 50.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 98 per cento.*

- 1. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 95 per cento.*

- 1. 53.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: l'80 per cento con le seguenti: il 90 per cento.*

- 1. 54.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2-ter, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 15, comma 5, secondo periodo, le parole da: « in due rate » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme eccedono i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il 16 ottobre 2003. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 ottobre 2003 sull'importo delle rate successive. »

- 1. 55.** Nannicini.

*Sopprimere il comma 2-quater.*

- 1. 7.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-quater, dopo le parole: i contribuenti interessati aggiungere la seguente: non.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: , ad eccezione dei contribuenti fino alla fine del comma.*

- 1. 8.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2-quater, sostituire le parole: 16 ottobre 2003 con le seguenti: 13 settembre 2003.*

- 1. 51.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

- 1. 9.** Giordano, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 2-sexies.*

- 1. 10.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 2-septies, dopo le parole: esclusione della punibilità aggiungere la seguente: non.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la parola: anche.*

- 1. 11.** Giordano, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 2-octies.*

- 1. 12.** Giordano, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 2-nonies.*

- 1. 13.** Giordano, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 2-duodecies.*

- 1. 14.** Giordano, Russo Spina.

#### ART. 2.

*(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282).*

*Sopprimerlo.*

- 2. 3.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 1.*

- 2. 1.** Giordano, Russo Spina.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: « a condizione che nei confronti dei soggetti interessati non sia stata iniziata in Italia un'azione penale connessa alle attività oggetto di rimpatrio ».

- 2. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 2. 4.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere il comma 2.*

- \* 2. 7.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003 la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003 la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato; ».

- 2. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2002, al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate entro il 30 giugno 2003 la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 30 giugno 2003 al 30 settembre 2003 la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001 ».

**2. 8.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al comma 6, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 4 per cento ».

**2. 11.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* « 2,5 per cento » *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* « 75 per cento ». L'interessato è obbligato a versare entro il 1° agosto 2003 la differenza tra la somma del 4 per cento già versata e la somma del 75 per cento effettivamente dovuta.

**2. 2.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 2, sostituire le parole:* « 2,5 per cento » *con le seguenti:* « 10 per cento ».

**2. 9.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* « 2,5 per cento » *con le seguenti:* « 6 per cento ».

**2. 10.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso gli illeciti penali collegati non sono estinti ».

**2. 12.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

### ART. 3.

*(Compensi per l'attività di riscossione).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Giordano, Russo Spina.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* è destinata al finanziamento *fino alla fine del comma con le seguenti:* affluisce ad un apposito fondo da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il finanziamento delle attività di prevenzione degli incendi boschivi.

**3. 2.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* è destinata al finanziamento *fino alla fine del comma con le seguenti:* affluisce ad un apposito fondo da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento degli automezzi per le attività di soccorso tecnico urgente.

- 3. 3.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

#### ART. 4.

*(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie).*

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da:* apportate le seguenti modificazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* soppressi i commi 3, 4 e 5.

- 4. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).*

- 4. 2.** Agostini, Benvenuto, Grandi.

*Al comma 4-bis), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole da:* una quota *fino a:* Possono altresì investire.

- 4. 3.** Agostini, Grandi, Benvenuto.

#### ART. 5.

*(Gare indette dalla Consip S.p.a.).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

- 5. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. *(Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.A. Modifiche alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi).* — 1. Al fine di

favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.A., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 130.000 euro, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1. Le restanti pubbliche amministrazioni, e quelle centrali e periferiche dello Stato per esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse ovvero devono utilizzarle, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento ».

3. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « della legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ».

4. Al comma 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Al comma 1 dell'articolo 2, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il secondo periodo è soppresso.

6. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, »

sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresses le parole: « o l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del comma 6 ».

8. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « di cui ai commi 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 6 ».

9. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo le parole: « e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ».

10. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 130.000 euro »;

b) al comma 2, punto b), le parole: « ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni »;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« 3. Le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali, per procedere a acquisti di beni e servizi in maniera autonoma ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 59

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal presente articolo, utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibile dall'Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al comma 6-bis. Nella fase antecedente all'avvio dell'Osservatorio i soggetti di cui al primo periodo utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dalle convenzioni della Consip Spa. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della Consip Spa possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 »;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« 4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni-quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa. »;

e) il comma 5 è soppresso.

f) dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. È istituito, presso la Consip Spa, l'Osservatorio sui prezzi e le condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L'osservatorio assicura un costante monitoraggio delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. L'Osservatorio utilizza a fini conoscitivi, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di mercato, in via prioritaria e non esclusiva:

1) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;

2) statistiche sugli atti relativi agli acquisti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al comma 3;

3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;

4) i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio, assicurando un'adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di categoria e degli esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livelli nazionale.

6-ter. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip Spa, pubblica sul proprio sito Internet le categorie di prodotti per i quali le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo, avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, lo attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione. »

g) al comma 8, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

h) al comma 9, le parole: « le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costitui-

scono » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono ».

#### 5. 4. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Gare indette dalla Consip S.p.A.*)

– 1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

2. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo, il secondo e il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si approvvigionano utilizzando le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Le restanti pubbliche amministrazioni, ivi comprese le regioni, gli enti locali ed i loro consorzi, hanno facoltà di aderire alle stesse convenzioni, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Hanno altresì facoltà di aderire alle citate convenzioni i soggetti di diritto privato che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 157 o ai

sensi all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.»;

*b*) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, di intesa con il Ministro delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria interessate, sono individuate le tipologie di servizi oggetto di convenzionamento da parte della Consip caratterizzati da alta intensità di lavoro. Le amministrazioni indicate al comma 3 hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. per l'approvvigionamento dei servizi indicati nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.»;

*c*) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «I contratti stipulati non utilizzando le convenzioni quadro definite dalla Consip ovvero i relativi parametri di qualità e di prezzo, di cui al comma *3-bis*, sono annullabili.»

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure anche di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici.

4. All'articolo 32, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole «nonché gli enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre,».

5. I commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.

6. L'obbligo di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili non sussiste per le pubbliche amministrazioni e gli enti la cui spesa per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria è stata, nell'esercizio finanziario precedente, inferiore all'importo complessivo di 250.000 euro. La verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della presente disposizione è rimessa ai rispettivi organi di revisione contabile ovvero ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

7. Al fine di agevolare i piccoli acquisti di beni e servizi compresi nei consumi intermedi non obbligatori, fino al 31 dicembre 2004, ciascun funzionario abilitato ad impegnare la spesa per l'acquisto di beni e servizi nell'ambito delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 2 può effettuare acquisti di beni o di servizi per importi complessivi non superiori a 2.000 euro per ciascun acquisto e per non più di cinque acquisti in ciascun esercizio finanziario, in deroga a quanto previsto dal citato comma 2.

**5. 5.** Mazzocchi, La Russa, Bocchino, Brigguglio, Cristaldi, Franz, Nespoli, Airaghi, Arrighi, Gamba, Messa, Raisi, Saggia, Buontempo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Gare indette dalla Consip S.p.a.*)  
— 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) i commi 1 e 2 sono soppressi;

*b*) al comma 3, primo periodo, le parole: «hanno l'obbligo» sono sostituite dalla seguente: «possono»;

c) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni possono utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a.. Nell'ipotesi di non adesione alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 »;

d) i commi 4 e 5 sono soppressi;

e) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito la categoria di prodotti per i quali attiverà il *marketplace* nell'anno successivo »;

« 6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici ».

2. All'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « nonché gli enti provati interamente partecipati aderiscono » sono sostituite dalle seguenti: « per l'acquisto di beni possono aderire ».

3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva inclusa, in corso alla data del 13 luglio 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti.

**5. 7.** Tucci, Degennaro, Volontè.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, secondo periodo le parole da: « aderiscono alle convenzioni » fino a: « Essi, inoltre, » sono soppresse.

**5. 23.** Agostini, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Pinza, Tolotti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

**5. 8.** Agostini, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

*Conseguentemente al medesimo comma,:*

*sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

a) al comma 3, primo periodo, le parole da: « e, comunque gli enti pubblici istituzionali » fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento »;

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis). i commi 4 e 5 sono soppressi;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis).* al comma 6, le parole: « di cui la comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

alla lettera e), sostituire il capoverso 6-ter con i seguenti:

« 6-ter. La Consip S.p.a. nel predisporre i bandi per le gare deve definire regole adatte a garantire la continuità e affidabilità delle forniture con l'obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico-finanziarie minori, tra le quali la definizione dei requisiti per le imprese partecipanti in grado di fornire un'adeguata garanzia all'ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione; l'ammontare non eccessivo della cauzione provvisoria; un congruo numero di lotti; l'evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei nella predisposizione delle convenzioni-quadro; il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la regolamentazione del subappalto in particolare per le attività di servizio, inclusi i servizi pubblici o di interesse pubblico, in maniera da assicurare il giusto corrispettivo al subappaltatore ed il rispetto, da parte di questi, del contratto collettivo nazionale di lavoro e della legislazione in materia di lavoro.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero per le attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, anche promuovendo le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al *marketplace* ».

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*e-bis)* il comma 9 è soppresso.

**5. 6.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

*0a)* i commi 1 e 2 sono soppressi;

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) al comma 3, primo periodo, le parole da: « e, comunque gli enti pubblici istituzionali » fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: « , le regioni, le aziende sanitarie e ospedaliere, gli enti locali, le università, le scuole e le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., ovvero, nell'ipotesi di non adesione a tali convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento »;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*c-bis).* i commi 4 e 5 sono soppressi;

dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis).* al comma 6, le parole: « di cui la comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

*e-bis)* il comma 9 è soppresso.

**5. 9.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Lettieri, Pinza, Pistone, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

*0a)* i commi 1 e 2 sono soppressi;

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

a) al comma 3, primo periodo, le parole da: « hanno l'obbligo » fino alla fine del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: « hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla Consip S.p.a., ovvero utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, i parametri di qualità e prezzo desumibili da tali convenzioni »;

*dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis). i commi 4 e 5 sono soppressi;

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis). al comma 6, le parole: « di cui la comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 del presente articolo »;

*aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e-bis) il comma 9 è soppresso.

**5. 10.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Lettieri, Pinza, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

**5. 11.** Agostini, Benvenuto, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Pinza, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 160.000 euro »;

**5. 12.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000 euro »;

**5. 13.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Nannicini, Nicola Rossi, Pinza, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 2, lettera b), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per l'acquisto di beni ».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , per l'acquisto di beni »;

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) al comma 6, sono sopresse le parole: « o servizi ».

**5. 14.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) le amministrazioni di cui agli articoli 1 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nell'ipotesi in cui facciano ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni o servizi disciplinati dal decreto del Presidente

della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di applicazione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto;».

**5. 15.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Nannicini, Pinza, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 24 dicembre 2001, n. 448, nonché gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università, le aziende unità sanitarie locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo dei beni desumibili dalle convenzioni di cui la comma 2, lettera b), relative ai medesimi beni o servizi ».

**5. 16.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Lettieri, Pinza, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Per l'aggiudicazione delle pubbliche forniture di beni e, per quanto compatibili, degli appalti pubblici di servizi di valore inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali e periferiche dello Stato applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in esso richiamate ».

**5. 17.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Grandi, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

« 3-ter. Per i bandi aventi oggetto la fornitura di derrate alimentari, i servizi di ristorazione e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto, le convenzioni prevedono l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità ».

**5. 18.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , escluse quelle statali per i soli uffici centrali.*

**5. 22.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera e), capoverso 6-bis, sostituire le parole: attiverà il marketplace nell'anno successivo con le seguenti: le unità ordinanti della pubblica amministrazione possono effettuare acquisti di beni e servizi nell'anno successivo avvalendosi del mercato elettronico di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La Consip S.p.a., attraverso studi, ricerche ed altri mezzi atti allo scopo, assicura un costante monitoraggio dei prezzi praticati sul mercato per i beni di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni e ne pubblica periodicamente i risultati sul proprio sito internet.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:*

« 6-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero per le attività produttive ed in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni, promuovendo, in particolare, le attività di formazione e di assistenza tecnica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione »

**5. 21.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 6-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, la situazione relativa alle forniture Consip S.p.a. alla Pubblica amministrazione in merito alla qualità, ai prezzi e ai tempi di consegna, nonché ai risparmi relativi provenienti da tale procedura e goduti dagli enti e dalla Pubblica amministrazione in generale ».

**5. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. La Consip S.p.a. è tenuta alla consegna del materiale e dei beni ai singoli enti richiedenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di acquisto. L'inosservanza di tale scadenza autorizza l'ente richiedente a ritenersi svincolato da qualsivoglia impegno nei confronti della Consip S.p.a. e a procedere all'acquisto dei beni in questione rivolgendosi a fornitori diversi.

La Consip S.p.a., in tal caso, si fa carico per intero di eventuali costi aggiuntivi sopportati dall'ente in questione.

**5. 3.** Giordano, Russo Spena.

ART. 5-bis.

*(Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato).*

*Sopprimerlo.*

**5-bis. 1.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5-bis. — 1. Le porzioni di opere che insistono su aree di proprietà dello Stato sono da questo acquisite a titolo gratuito.

**5-bis. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al patrimonio e.*

**5-bis. 3.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e al demanio.*

**5-bis. 30.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: escluso il con le seguenti: sulle quali non siano stati previsti, dall'autorità di bacino, interventi di messa in sicurezza e comunque sempre ad esclusione dell'intero.*

**5-bis. 4.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: demanio marittimo aggiungere le seguenti: , lacuale e fluviale.*

**5-bis. 5.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2003.*

**5-bis. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 gennaio 2003.*

**5-bis. 8.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 28 febbraio 2003.*

**5-bis. 9.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2002.*

**5-bis. 10.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: opere eseguite con le seguenti: costruzione di immobili o porzioni di immobili realizzate.*

**5-bis. 11.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2001.*

**5-bis. 12.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 1° gennaio 2002.*

**5-bis. 13.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 marzo 2002.*

**5-bis. 14.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 30 giugno 2002.*

**5-bis. 15.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 ottobre 2002.*

**5-bis. 16.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in forza di con le seguenti: in conformità a.*

**5-bis. 17.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di licenze o.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: la licenza o.*

**5-bis. 18.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o concessioni.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o la concessione.*

**5-bis. 19.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o altri titoli legittimanti tali opere.*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o altro titolo legittimante l'opera.*

**5-bis. 20.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o altri titoli legittimanti tali opere, aggiungere le seguenti: ad esclusione della concessione in sanatoria,*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione della concessione in sanatoria.*

**5-bis. 21.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono alienate aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante dell'autorità di bacino,*

**5-bis. 22.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatta eccezione per le opere pubbliche, lo sconfinamento di cui al presente comma non può eccedere il 15 per cento della superficie totale occupata dall'opera.*

**5-bis. 7.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: venticinque centimetri.*

**5-bis. 23.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: cinquanta centimetri.*

**5-bis. 24.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: cento centimetri.*

**5-bis. 25.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: centocinquanta centimetri.*

**5-bis. 26.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre metri con le seguenti: due metri.*

**5-bis. 27.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alle aree sottoposte con le seguenti: ai beni immobili sottoposti.*

**5-bis. 28.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente articolo non si applica, altresì, nei casi in cui le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento siano state utilizzate come superficie di riferimento ai fini del calcolo degli indici di edificabilità, determinandone l'aumento della cubatura utilizzata.*

**5-bis. 29.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: decadenza con la seguente: nullità.*

**5-bis. 36.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**5-bis. 31.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: settantacinque giorni.*

**5-bis. 32.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.*

**5-bis. 33.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: centoventi giorni.*

**5-bis. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire la parola: inammissibilità con la seguente: nullità.*

**5-bis. 37.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del doppio.*

**5-bis. 38.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del cinquanta per cento.*

**5-bis. 39.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, sostituire le parole: per intero con le seguenti: del centoventicinque per cento.*

**5-bis. 40.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, alla tabella allegata, sostituire la colonna: Classi Dimensionali Comuni, con la seguente:*

Classi Dimensionali Comuni
Abitanti
< 5.000
5.000 ÷ 50.000
50.001 ÷ 150.000
> 150.000

**5-bis. 41.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 3, alla Tabella allegata, sostituire la colonna: Zone territoriali Omogenee, con la seguente:*

Zone Territoriali Omogenee

A	B	C	D	E	F
60	40	30	40	20	30
120	80	60	80		
240	160	120	160		
360	240	180	240		

**5-bis. 42.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del novanta per cento.*

**5-bis. 43.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del settantacinque per cento.*

**5-bis. 52.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del sessanta per cento.*

**5-bis. 51.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: del cinquanta per cento.*

**5-bis. 50.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per mese.*

**5-bis. 46.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per trimestre.*

**5-bis. 45.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per anno con le seguenti: per semestre.*

**5-bis. 44.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a quindici anni.*

**5-bis. 49.** Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Pistone, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a dieci anni.*

**5-bis. 48.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alla prescrizione quinquennale con le seguenti: a sette anni.*

**5-bis. 47.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

**5-bis. 53.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto con le seguenti: le modalità di cui al comma 3.*

**5-bis. 54.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 150 per cento.*

**5-bis. 55.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 100 per cento.*

**5-bis. 56.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 75 per cento.*

**5-bis. 57.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**5-bis. 58.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Santagata.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.*

**5-bis. 59.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pinza, Lettieri, Pistone, Santagata.

*Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.1. — 1. All'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

b) al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione ».

**5-bis. 01.** Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.